

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

relativa all'ampliamento degli usi dell'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium sp.* in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 7933]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/778/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 gennaio 2008 la società Martek Biosciences Corporation ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito un ampliamento degli usi dell'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium sp.* in qualità di nuovo ingrediente alimentare.
- (2) In data 4 settembre 2008 l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, nella quale giunge alla conclusione che l'ampliamento degli usi dell'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium sp.* in qualità di ingrediente alimentare è accettabile.
- (3) Il 25 settembre 2008 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.
- (4) Entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente a tale disposizione, obiezioni motivate riguardo all'immissione sul mercato del prodotto in questione.
- (5) In tali obiezioni gli Stati membri hanno espresso preoccupazione riguardo ai livelli di assunzione elevati di acidi grassi omega-3 e in particolare di DHA (acido docosae-saenoico).
- (6) Tuttavia la fonte principale di acidi grassi omega-3 è l'olio di pesce. Nei prodotti alimentari appartenenti alle categorie per le quali è stata richiesta l'aggiunta di olio derivato dalla microalga *Schizochytrium sp.* gli acidi grassi omega-3 possono essere forniti dall'olio di pesce o in alternativa dalla microalga *Schizochytrium sp.*

(7) Non si prevede dunque che l'utilizzo di olio derivato dalla microalga nei gruppi alimentari di cui all'allegato determini un aumento inaccettabile dell'assunzione globale di grassi acidi omega-3.

(8) L'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium sp.* soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium sp.* di cui alla decisione 2003/427/CE della Commissione ⁽²⁾ può essere immesso sul mercato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi elencati nell'allegato.

Articolo 2

La designazione «olio derivato dalla microalga *Schizochytrium sp.*» deve comparire nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.

Articolo 3

La Martek Biosciences Corporation, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, USA è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 144 del 12.6.2003, pag. 13.

ALLEGATO

USI DELL'OLIO DERIVATO DALLA MICROALGA SCHIZOCHYTRIUM SP.

Uso per gruppo di prodotti	Tenore massimo di DHA (acido docosaesaenoico)
Prodotti di panetteria (pane e panini)	200 mg/100 g
Barrette di cereali	500 mg/100 g
Bevande non alcoliche (incluse le bevande a base di latte)	60 mg/100 ml